



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

Allegati: n. 1

Roma, data protocollo

- Alla Direzione Regionale dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile per l'Emilia Romagna
(rif. nota prot. 1761 del 26.01.2021)
- e, p. c. Alla Direzione Centrale per le Risorse Umane
- All' Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Oggetto: Liquidazione banca ore per periodi antecedenti al 31.12.2019 - Quesito

Con riguardo alla nota a riferimento si precisa quanto segue.

Come è noto l'articolo 50-bis del decreto legge n. 124 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 157 del 2019 e poi modificato dall'articolo 19-ter, comma 1, del decreto legge n. 162 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 8 del 2020, ha autorizzato il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario riferiti ad annualità precedenti al 2020 e non ancora liquidati, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, relativamente al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per le suddette finalità, si è provveduto - non appena sono state disponibili nel bilancio dipartimentale le risorse in questione - ad assegnare i fondi con decreto di riparto n. 237 del 18 novembre 2020.

Le perplessità manifestate, lascerebbero intendere che, a differenza di quanto evidenziato nella nota che qui si riscontra - laddove si precisa che l'importo di 1.187.327,00 euro è stato "comunque sufficiente a liquidare tutte le richieste del personale ad oggi pervenute dai Comandi VV.F. della regione" - sussistano ancora situazioni debitorie nei confronti del personale per prestazioni di lavoro straordinario pregresse, confluite nella banca delle ore.

Preso atto di ciò, la scrivente, circa le segnalate modalità di maturazione e le tempistiche di conservazione delle ore di lavoro straordinario, non può che rimettersi alle valutazioni della competente Direzione Centrale per le Risorse Umane, pure in indirizzo, anche alla luce delle previsioni recate dall'accordo decentrato del 26 luglio 2011 concernente l'articolazione dell'orario di lavoro del personale del CNVVF.

Sul punto, desta sommessamente molte perplessità l'emergere del profilo della prescrizione con riguardo a tale specifico compenso la cui liquidazione dovrebbe essere richiesta "entro il mese di dicembre dell'anno nel quale sono state prestate" le attività lavorative eccedenti l'orario ordinario e, solo eventualmente, pagato nell'anno successivo. In linea di principio, per ciò che concerne tale tipologia di emolumenti, si segnala che il diritto alla corresponsione è assoggettato al termine di prescrizione quinquennale dall'istanza di pagamento, valutando ovviamente l'esistenza di eventuali idonei atti interruttivi intercorsi.

IL DIRETTORE CENTRALE
Italia